



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Presente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Presente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Presente
GATTO MICHELE	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 20 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER LA DEFINIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021.

Il SINDACO illustra il punto e precisa che il piano ha recepito le indicazioni di Arera. Cambiano infatti le modalità di calcolo ; le modifiche intervenute sul calcolo del piano sono molto tecniche e per la sua validazioni ci si è affidati a un soggetto esterno che è Cosea.

Vi è comunque un risultato positivo perché il PEF 2021 presenta un leggero risparmio rispetto all'anno 2019 e anche le tariffe ,come si vedrà nel punto successivo sono in calo .

Novellini chiede chiarimenti sul PEF se è il medesimo già visto a dicembre 2020 ,perchè sembra contenere le medesime caratteristiche .Chiede poi quanti interventi di pulizia meccanizzata vengono fatti sul territorio

Il sindaco precisa che viene fatto un intervento in media ogni due mesi ; si sta comunque pensando a rivedere un po' il servizio e in particolare a estendere l'orario di apertura della piazzola.

Il consigliere Asinari fa presente l'episodio che gli è successo circa il mezzo spazzatrice e della polvere creata dal mezzo stesso ,tanto è vero che lo stesso operatore di Aprica si è vergognato di quanto successo e se ne andato via. Dice che vi è stato un paese sommerso dalle polveri alzate da questa spazzatrice .Invita il sindaco ad intervenire e a dotare anche la polizia locale di macchina fotografica ,perchè è stato chiamato il vigile ma si è presentato senza tale strumento di controllo.

Il sindaco ricorda che sull'episodio lamentato è stato fatto una comunicazione ad Aprica che stanno verificando quanto successo ,sicuramente quell'intervento non sarà pagato .

Asinari ribadisce quanto accaduto e del fatto che solo lui ha fatto la segnazione ,perchè è tornato in quel momento dal lavoro ; non dovrebbe essere un compito del consigliere e la ditta deve evitare di prendere in giro il Comune e rendere un servizio in quel modo .

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. n. 158/99 prevede che i comuni approvino il piano finanziario degli

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato l'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che:

- i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

- il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

- la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato in Aprica S.p.a. per il territorio del Comune di Dosolo;

Dato atto che nel territorio del Comune di Dosolo è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, ed un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

Visti gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno apportato ulteriori modifiche alle norme relative alla TARI previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021, adottando un nuovo Metodo Tariffario (MTR) da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

Richiamato, in particolare, l'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che:

- sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;
- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune stesso;

Visto il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/07/2020, ad oggetto: "Approvazione delle tariffe aventi natura di corrispettivo in luogo della TARI per il servizio di gestione rifiuti anno 2020: conferma tariffe anno 2019", con la quale:

- sono state approvate per l'anno 2020 le medesime tariffe del corrispettivo dei rifiuti in luogo della Tari approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/02/2019;
- è stato dato atto di provvedere al conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Considerato che l'art. 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recita testualmente: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 3, comma 12, del

decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ogni anno”;

Esaminato l'allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, predisposto dal soggetto gestore del servizio, Aprica S.p.a., e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di Euro 300.037,00, al netto di IVA ed addizionale provinciale;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del gestore Aprica S.p.a, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Responsabile Finanziario del Comune di Dosolo, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 "schema tipo della relazione di accompagnamento" della delibera ARERA 443/2019/R/rif;

Dato atto che il Comune di Dosolo, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF attraverso incarico affidato al Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), P.IVA 00579851205, C.F. 02460390376, con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO), in via Berzantina, 30/10, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore, e che, pertanto, la validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del P.E.F. 2021 da parte del Consiglio Comunale;

Visto il Report di validazione del P.E.F. 2021 rilasciato da Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.), allegato al presente atto;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, i relativi allegati ed il report di validazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/07/2020, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, di cui alla proposta n. 273;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti n.11 favorevoli , n.2 astenuti (Asinari, Gatto) espressi in forma palese da n.13 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2021 nel territorio del Comune di Dosolo, la relativa Relazione accompagnatoria, nonché il Report di validazione del P.E.F. 2021, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

2. Di trasmettere il Piano Economico Finanziario ed i documenti allo stesso allegati, nonché il Report di validazione ad ARERA ai fini della successiva approvazione;

Successivamente, con voti n.11 favorevoli, n.2 astenuti (Asinari, Gatto)

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di approvare il Piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2021 nei termini di legge.



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA